

Per questi ultimi, in coerenza con le previsioni dell'art. 22 del decreto 23 gennaio, n. 88. "Regolamento recante norme per gli alloggi di servizio delle Forze Armate", le ordinanze di recupero coattivo potranno essere emesse dai Comandi competenti senza la consueta preventiva autorizzazione dell'autorità politica, nella considerazione che il Sottosegretario di Stato delegato in materia ha già espresso il proprio parere sulla questione nel corso della summenzionata riunione della Commissione Difesa.

Gli Stati Maggiori di F.A., infine, vogliono tener informato questo Gabinetto circa il numero e gli esiti delle suddette ordinanze.

D'ORDINE DEL MINISTRO
IL CAPO DI GABINETTO